



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 03/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO 22 febbraio 2011, n. 57

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 49,977MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) in località "Onoranza", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: TETI S.r.l. con sede legale in Bari, via Dante Alighieri n. 142 - P. IVA e C.F. 06885830726.

Il giorno 22 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

- partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Teti srl, avente sede legale in Bari, Via Dante Alighieri n. 142, P. IVA e C.F. 06885830726, con nota del 05.08.2009 prot. n. 46/8878 del 11.08.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 49,977MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Onoranza";
- la società proponente, contestualmente all'istanza, allegava l'attestazione dell'avvenuta attivazione, presso l'ufficio competente, della procedura di VIA; in quanto l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 49,977MW, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), è soggetto a verifica ambientale, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/10424 del 01.10.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente con nota del 09.11.2009 prot. n. 46/13313 del 03.12.2009 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 04.12.2009 n. 00013357 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società proponente, con nota prot. 159/611 del 13.01.2010 trasmetteva presso questo Ufficio copia della determina n.4182/6.15/Reg.Determine del 18.12.2009 della Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con cui si esprime parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in oggetto;
- la Società proponente, come dalla stessa dichiarato, in data 25.02.2010 (Prot. AOO_159 del 03.03.2010 n. 3386) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 3570 del 09.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 06 aprile 2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6919 del 03.05.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 06 aprile 2010;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, considerato che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16916 del 01.12.2010 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;

- essendo intervenuta la conclusione del procedimento in data anteriore il 31.12.2010, il procedimento in questione non ricade nell'ambito di applicazione della D.G.R. 3029 e del R.R. 24/2010;

- la Società Proponente con nota del 21.12.2010 prot. n.17693 del 23.12.2010 trasmetteva "... copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi."

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi o pervenuti in seguito presso questo Ufficio, e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 013795/UI-DEM/2010 del 18.03.2010 e confermando nota prot. 011707/UI-DEM/2010 del 09.03.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/1639 del 03.03.2010 - esprime, ai soli fini minerari nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - con nota del 11.05.2010 acquisita al protocollo di questo ufficio al n. 159/13856 del 27.09.2010, esaminata la documentazione integrativa depositata in data 12.04.2010 prot. n. 17505 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti.

2. I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibilmente con le caratteristiche del terreno.

3. La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili.

4. La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso.

5. Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

6. Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici

La Società è tenuta a comunicare all'Ente in questione, con preavviso di almeno 10 gg. lavorativi, l'eventuale data di inizio dei lavori ed il relativo cronoprogramma.

- Comune di Manfredonia, con parere acquisito in Conferenza dei Servizi, vista la Delibera di C.C. del 04.05.2009 "indirizzi per la valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonte

solare fotovoltaica, con potenza superiore ad 1 MW, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Manfredonia”, vista la Delibera di G.C. n.412 del 18.08.2009, vista la D.D. n.308 del 29.09.2009 in attuazione alla delibera di G.C. n.412 del 18.08.2009 e la stipula della convenzione fra la società proponente ed il Comune di Manfredonia esprime parere favorevole;

- Comune di Foggia - A.S.A. n°9 - Sportello per le Attività Produttive con nota prot. n.79935 del 12.07.2010, esprime parere favorevole;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia - Ufficio Prevenzione con nota prot. n. 2627 del 26.02.2010, e confermando nota prot. n. 8025 del 19.03.2010, comunica che da un esame di massima della documentazione tecnica gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, rammentando come, anche in caso di attività non soggette a controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure, degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio antincendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;

- Consorzio di Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 16664 del.20.07.2010: rilevato che per quanto attiene:

A. Rete Idrografica

Per quanto concerne le interferenze tra cavidotto e rete idrografica il progetto dei lavori prevede che tutti gli attraversamenti degli alvei vengano eseguiti con tecnica di perforazione teleguidata; il franco netto rispetto al fondo alveo è stabilito in mt. 2.00, mentre i punti di immersione e di riemersione della perforazione sono stati collocati ad una distanza non inferiore a mt. 15.00 dai cigli del canale.

E' previsto che la presenza del cavidotto nel sottosuolo venga segnalata a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt. 15.00 dai cigli degli alvei interessati.

Si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei relativi lavori, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte.

B. Fascia frangivento

Il cavidotto di collegamento alla SE interessa la particella 52 del Foglio 128 di Manfredonia, adiacente la s.p. n°70 Macchia Rotonda - Sette Poste, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e impegnata da un impianto arboreo di alto fusto con funzione di frangivento realizzato e gestito da questo Ente.

Il progetto dei lavori non contiene informazioni circa le modalità di attraversamento della fascia demaniale; a tal riguardo si evidenzia che nell'area in questione non è possibile autorizzare l'apertura di cavi per la posa del cavidotto che dovrà pertanto essere installato con la tecnica del directional drilling, detta anche no-dig, con una profondità di mt. 3.00 rispetto al piano di campagna attuale.

Particolare cura dovrà essere posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto che deve essere in grado di evitare, anche nel tempo, interazioni con l'apparato radicale delle piante.

Si evidenzia inoltre che altre società hanno proposto l'attraversamento della fascia frangivento nello stesso identico punto per cui è necessario ed opportuno che le operazioni di posa dei cavidotti vengano concordate e coordinate tra le varie aziende autorizzate al collegamento alla SE di Terna Spa.

Stante quanto sopra, questo Ente rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'attraversamento della fascia frangivento con le modalità innanzi descritte, fermo restando la necessità di integrare il progetto, prima dell'inizio dei lavori, con la documentazione tecnica relativa all'attraversamento sulla scorta della quale questo Ente si riserva di rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con l'area demaniale.

C. Rete di distribuzione irrigua

L'area dell'impianto è direttamente interessata da tre condotte aziendali Ø 175 mm. in pvc (comizio 38, distretto 12) ed è perimetrata sul lato est, da una condotta distrettuale Ø 250 ÷ Ø 1250 mm. in cemento amianto, come rappresentato nello stralcio planimetrico allegato.

Le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Ø 275 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto fotovoltaico (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00).

Consegue che per rendere compatibile l'impianto in progetto con la rete di distribuzione irrigua, salvo diversa determinazione della società richiedente in ordine ad una eventuale revisione della progettazione, è necessario:

- 1) o ubicare a idonea distanza, in precedenza precisata, le recinzioni e tutti i manufatti dell'impianto rispetto alle condotte che attraversano e/o si sviluppano lungo il perimetro delle particelle interessate;
- 2) o chiedere la soppressione delle condotte che insistono direttamente sulle particelle interessate dall'impianto, soppressione che è consentita unicamente laddove risulti possibile ripristinare la funzionalità della rete irrigua, con opere (spostamenti e by pass) il cui onere economico sarà a totale carico della società richiedente.

Si fa presente tuttavia che ha titolo a richiedere la soppressione delle condotte, e le conseguenti modifiche all'impianto irriguo, unicamente il proprietario dei terreni il quale dovrà altresì farsi carico della susseguente estinzione delle servitù di acquedotto attualmente gravanti sui fondi.

Stante quanto sopra, al momento questo Ente può rilasciare solo un parere favorevole di massima alla realizzazione de/rimpianto fotovoltaico, la cui concreta fattibilità è subordinata all'attuazione delle modifiche agli impianti irrigui innanzi illustrate ed alla formalizzazione delle pratiche amministrative per la dismissione delle condotte e per la estinzione delle servitù ad esse relative.”

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - nota prot. n. 36/4082 del 25.03.2010 comunica che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23 fermo restando i dettami del regolamento "Tagli Boschivi" n.10/2009 relativo al taglio di piante anche singole ovunque ubicate;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 145/3141 del 13.07.2010 - esprime "... parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 m dall'A.T.D. Zone Archeologiche Tratturello Foggia- Versentino secondo l'art. 3.15 delle N.T.A del PUTT/P e dell'area annessa di 100 m A.T.D. Beni Architettonici Extraurbani Posta dell'Onoranza secondo art. 3.16 delle N.T.A. del PUTT/P ricadenti in prossimità del progetto con potenza pari a 49,977 MW (società TETI srl) [...] si prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone [...] con particolare riguardo alle zone traguadabili dal Tratturello Foggia- Versentino. [...] si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.”

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n. 64/16420 del 22.02.2010 esprime parere favorevole

subordinato all'accettazione, da parte della società proponente, del "Foglio Condizioni".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 30/34346 del 16.04.2010 "... rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, ovvero devono essere di facile rimozione senza lasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione del impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento, in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo, il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per il passaggio della fauna. La rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza che le stesse modifichino le caratteristiche naturali del suolo. Nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.
6. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere assolutamente compattato;
7. si deve osservare il divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;
8. divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture. "

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 8055 del 07.09.2010 - comunica che l'impianto in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; mentre per la parte attinente il cavidotto, interferente con il "Torrente Cervaro", "tratturelo Foggia-Versantino" e "tratturello Foggia-Zapponeta", dato il ricorso alla tecnologia di perforazione a controllo attivo della traiettoria, tale da non cagionare alcuna alterazione visiva a raso, ritiene per quanto di propria competenza sotto l'aspetto paesaggistico di esprimere parere favorevole.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 10032 del 24.06.2010 - nulla osta all'esecuzione delle opere in progetto. Fa presente, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza in oggetto per i provvedimenti di sua competenza. Inoltre, chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera.

- Provincia di Foggia - Servizio Progettazione - Manutenzione Gestioni - Ufficio Concessioni nota Prot. n. 30547 del 15.06.2010: "... si rilascia parere preventivo positivo ...";

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi Foggia - nota prot. n. 108/7501 del 15.04.2010: "...esaminati gli atti esistenti, comunica che la relativa autorizzazione all'attraversamento del tratturello "Foggia-Versantino"

deve essere rilasciata dall'Ente Provinciale di Foggia perché interessa la S.P. n.73.”;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota del 27.04.2010 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 20.05.2010 e registrato a Brindisi senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- ENAC - nota prot. n. 24249 del 08.04.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 22800 del 27.04.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - nota prot. n. M_D/GGEN/02/415029/262/M105-11-2010/2010 del 13.07.2010 - rilascia nulla all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.

Tenuto conto, che la zona interessata ai lavori, non risulta essere stata bonificata da ordigni bellici, il nulla osta è condizionato dall'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la Società dovrà assumere contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli.

Inoltre, richiama l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche.

Ulteriore obbligo per il proprietario dell'opera è costituito dall'immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione, da inoltrare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.)

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 10588 del 08.06.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei

luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- ASL FG Foggia - nota prot. 13/EDIL/M.S.A. del 23.02.2010 rilascia parere igienico sanitario favorevole.
- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 8977 del 08.07.2010 - ritiene per quanto di propria competenza, che le opere previste nel progetto di che trattasi "... come da elaborati progettuali trasmessi, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. l'attraversamento del T. Cervaro sia realizzato senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti ed inoltre la quota per la posa del cavidotto sia valutata sulla base di uno studio relativo alla capacità erosiva della piena bicentenaria, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio;
2. gli attraversamenti al km 14+620 e al km 15+045 siano realizzati senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti ed inoltre sia assicurato un ulteriore franco di almeno 1 m in aggiunta alla profondità di posa del cavidotto stimata negli elaborati progettuali trasmessi;
3. in corrispondenza dell'intersezione col reticolo idrografico in prossimità della Masseria Macchia Rotonda, il cavidotto sia posato al di sotto del piano campagna ad una quota tale da assicurare un adeguato franco rispetto al fondo dell'alveo, così come desunto dalla cartografia di riferimento al di fuori e a valle dell'impronta stradale;
4. nelle aree tutelate ai sensi dei predetti artt. 6 e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
5. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
6. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
7. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
8. +per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI.;
9. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
10. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste."

Rilevato che:

- Questo Ufficio con nota prot 159/12401 del 20.08.2010, dopo aver riscontrato l'appartenenza alla stessa iniziativa imprenditoriale del progetto in oggetto con altre proposte di installazione fotovoltaica ubicate nel medesimo comune, richiedeva alla Provincia di Foggia, ai sensi della D.G.R. 35/07 punto 2.3.2 e della L.R. 17/07, parere ambientale in merito.

- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota Prot. n. 46743 del 23.09.2010 in riferimento alla succitata nota prot. 12401 del 20.08.2010 comunicava: "... non si ritiene che possa configurarsi in un unico impianto, né si possa rilevare effetto cumulativo, per cui si conferma quanto già determinato con le determinen.4182/6.15 del 18.12.2009 e n.76/6.15 del 15.01.2010...."

- Le opere di connessione giusta STMG di Terna n. 090014212 con connessione alla futura SE RTN di Manfredonia in località Macchiarotonda, sono ad oggi, in capo alla Società Develop Srl, ma non ancora autorizzate.

- La Società Teti Srl chiedeva a Terna una Connessione Provvisoria per anticipare l'attivazione del campo fotovoltaico in attesa della costruzione delle opere di rete definitive della SE RTN di Terna.

- Con nota del 10.11.2010 ed acquisita al prot. 16068 del 15.11.2010 la società proponente otteneva dal gestore della RTN Terna S.p.A. soluzione di allacciamento provvisorio, che rimarrà in servizio per il

tempo strettamente necessario alla realizzazione della soluzione di connessione definitiva nella Stazione Elettrica di Manfredonia sopra citata.

- Con lettera del 28/10/2010, Terna concede la soluzione di allacciamento provvisorio, per la realizzazione dell'opera di connessione provvisoria SCRI (Stazione di Connessione a Rapida installazione) verrà intercettato il cavidotto a 150 kV, già valutato in Conferenza dei Servizi.

La nuova stazione elettrica provvisoria SCRI sarà costituita da:

tre auto rimorchi che verranno posizionati in sito;

una recinzione con pannelli in materiale isolante PRFV montata su strutture prefabbricate Jersey amovibili;

basamenti prefabbricati amovibili dove verranno disposte le apparecchiature AT;

verranno realizzate minime opere provvisorie e non verranno realizzate opere civili in loco e non verrà cambiato l'assetto del territorio trattandosi di opere amovibili e provvisorie.

- con nota prot. 16170 del 16.11.2010 questo Ufficio richiedeva agli Enti competenti espressione di parere in merito alla sopra citata connessione SCRI, invitando contestualmente la società proponente a trasmettere loro la documentazione necessaria;

- con nota prot. 58775 del 25.11.2010 la Provincia di Foggia - Servizio Progettazione - Manutenzione Gestioni - Ufficio Concessioni rilasciava "... parere preventivo positivo alla variazione dello scavo sulla provinciale ...";

- con nota prot. 15197 del 23.11.2010 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e per quanto di propria competenza, il nulla osta provvisorio alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto ricompreso l'inserimento di allacciamento provvisorio a 150 kv alla RTN;

- con nota prot. 51154/10 del 26.11.2010 Comune di Manfredonia in merito alle opere di connessione provvisorie, ubicate catastalmente al Foglio 130 pt. 17, " ... esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:;

1. tutte le opere realizzate in via provvisoria dovranno essere rimosse e dovrà essere ripristinato lo status quo ante delle aree interessate;

2. le opere di fondazione necessarie, dovranno essere realizzate con manufatti prefabbricati facilmente rimovibili;

3. l'intera area interessata all'intervento, nonché dalla viabilità di accesso, dovrà conservare le stesse caratteristiche di permeabilità e di regolare deflusso delle acque meteoriche."

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 49,977MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Onoranza;

e delle seguenti opere connesse:

„ Connessione provvisoria SCRI (Stazione di Connessione a Rapida installazione), ubicata nel Comune di Manfredonia al Foglio 130 pt. 17 e costituita da:

tre auto rimorchi che verranno posizionati in sito;

una recinzione con pannelli in materiale isolante PRFV montata su strutture prefabbricate Jersey amovibili;

basamenti prefabbricati amovibili dove verranno disposte le apparecchiature AT;
verranno realizzate minime opere provvisorie e non verranno realizzate opere civili in loco e non verrà cambiato l'assetto del territorio trattandosi di opere amovibili e provvisorie.

- in data 21 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Teti S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 1225320 del 20 gennaio 2011 e della Convenzione al repertorio n. 12254 del 20 gennaio 2011;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 57 del 22 Febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 49,977MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Onoranza".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Teti S.r.l. sede legale in Bari, Via Dante Alighieri n. 142, P. IVA e C.F. 06885830726 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 49,977MW, ubicato nel Comune di Manfredonia (FG) - località "Onoranza";

e delle seguenti opere connesse:

„ Connessione provvisoria SCRI (Stazione di Connessione a Rapida installazione), ubicata nel Comune di Manfredonia al Foglio 130 pt. 17 e costituita da:

- tre auto rimorchi che verranno posizionati in sito;
- una recinzione con pannelli in materiale isolante PRFV montata su strutture prefabbricate Jersey amovibili;
- basamenti prefabbricati amovibili dove verranno disposte le apparecchiature AT;
- verranno realizzate minime opere provvisorie e non verranno realizzate opere civili in loco e non verrà cambiato l'assetto del territorio trattandosi di opere amovibili e provvisorie.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Teti S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 per quanto riguarda le opere necessarie alla soluzione di connessione provvisoria, la durata della presente Autorizzazione Unica è subordinata alle prescrizioni di TERNA S.p.A., che dovrà comunicare alla Società Teti S.r.l. l'obbligo di passaggio alla soluzione definitiva con preavviso congruo all'esecuzione degli interventi a tal fine necessari e comunque non inferiore a 12 mesi;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manfredonia (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
